



DISPOSIZIONI COMUNALI IN CASO DI NEVICATE O GELO

Il Municipio di Lamone

- richiamati gli art.li 107 e 192 LOC e tutti gli altri disposti di legge applicabili;
- richiamata la pubblicazione apparsa sul FU nr. 211 del 4 novembre 2024;

avvisa che

1. È vietato depositare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse;
2. Durante le nevicate o anche in caso di minaccia di precipitazioni nevose, è vietato il parcheggio di autoveicoli ai margini della strada o nei posteggi pubblici. **Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio di sgombero della neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli;**
3. I proprietari di stabili devono munire i tetti e le pensiline, verso le strade e piazze pubbliche, di tegole paraneve o altri accorgimenti atti a evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla pubblica via. **I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone, animali o cose dalla caduta di neve e di ghiaccio, dai tetti e pensiline dei loro stabili;**
4. È vietato provocare la fuoriuscita di acqua sulle strade, marciapiedi, scalini, ecc., in genere durante la stagione invernale e in particolare quando non è escluso il pericolo di gelo;
5. Le cinte e i cancelli dovranno essere protetti con mezzi atti a resistere alla pressione della neve causata dai mezzi impiegati per lo sgombero; in caso contrario, il Comune declina ogni responsabilità per eventuali danni;
6. Ogni violazione delle citate disposizioni sarà perseguita a norma della legislazione comunale e cantonale in materia.

IL MUNICIPIO